



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SENTENZA N. 403/2023
Depositata il 17 LUG. 2023
R.G. n. 629/22 Cron. n. 1543/23

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Marcella Angelini

Luca Mascini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere relatore

Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 629/2022 RGA promossa da:

FLAVIO CASADIO (C.F. CSDFLV61D07H199H), con il patrocinio dell'avv. Manuel CARVELLO - domiciliazione telematica

appellante

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Antonello LAMANNA e dell'avv. Renato VESTINI - domiciliazione telematica

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 13/7/2023,
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Ravenna ha respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti da Casadio Flavio e volti ad ottenere vuoi la restituzione di quanto versato a titolo di riscatto di laurea (39 settimane contributive riscattate nel 1985 e sovrapposte a quelle originate dal rapporto di lavoro) vuoi sentire dichiarare che le dette 39 settimane sono definitivamente acquisite alla gestione in cui sono state versate e sono dunque computabili sia agli effetti del diritto alle prestazioni che ai fini della loro misura ovvero, in subordine, al risarcimento del danno riportato a causa della illegittima condotta dell'INPS - consistente, in buona sostanza, nell'avere permesso la doppia contribuzione.

Su conforme eccezione dell'INPS, Il Tribunale ha ritenuto, con riferimento al primo ricorso, che *"I contributi doppione non possono essere restituiti per maturare del termine (decennale) di prescrizione dell'indebito oggettivo, termine che decorre dal pagamento dell'indebito.*

Non risulta applicabile – nonostante l'iniziale incertezza dell'Istituto che aveva invocato l'applicazione della norma – l'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 posto che tale disposizione "si riferisce appunto a contributi originariamente non dovuti e non già a contributi volontariamente riscattati" (Cass. n. 3646/1987), mentre i contributi relativi al riscatto della laurea sono volontari".

Con riferimento alla domanda risarcitoria portata dal secondo ricorso, invece, ha ritenuto che *"Risulta assorbente all'esame del merito della stessa l'eccezione di intervenuta prescrizione (qui decennale, trattandosi di rapporto in tesi fondato sul contatto sociale e non di responsabilità extracontrattuale), che non può che decorrere – ammessa e come detto non esaminata la responsabilità di INPS nella fattispecie che ha dato luogo alla doppia contribuzione de qua – dal versamento dei contributi "doppioni" rispetto a quelli già esistenti nello stesso periodo.*

Come è noto, in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria il dies a quo di quest'ultima decorre dal momento in cui si verifica il danno, danno che qui discende dal doppio versamento ("Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, estendendolo anche in tema di azione di ripetizione di indebito, fissando la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di una somma versata al mandatario per l'acquisto in comunione di una porzione immobiliare, nel momento in cui, in violazione del mandato ricevuto, il mandatario provvedeva ad intestare a sè stesso l'intera porzione immobiliare acquistata)": Cass. n. 2287/2004).

Al contrario il momento della pura conoscenza soggettiva del fatto che i contributi in questione non erano spendibili a livello pensionistico, non rappresenta momento rilevante nella fattispecie risarcitoria, dovendo tale eventuale ignoranza essere ricondotta al novero dei semplici impedimenti di fatto, inidonei ad essere valorizzati in chiave sospensiva ex art. 2935 c.c...."

Ha proposto appello il Casadio, lamentando

1) che il Giudice di ha respinto la domanda proposta in via principale, ovvero quella avente ad oggetto il consolidamento dei contributi indebiti ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 818 del 1957, nel presupposto della non applicabilità dell'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 posto che tale disposizione *"si riferisce appunto a contributi originariamente non dovuti e non già a contributi volontariamente riscattati"* (Cass. n. 3646/1987), mentre i contributi relativi al riscatto della laurea sono volontari. Deduce in appello il ricorrente che *"Il Giudice di prime cure è, tuttavia, incorso in errore quasi materiale, poiché, a ben vedere, le 39 settimane contributive oggetto di causa non si riferiscono al riscatto di laurea, ovvero alla contribuzione volontaria, bensì a lavoro subordinato, ovvero a contribuzione obbligatoria rientrando nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26/04/1957 n. 818."*

2) che l'eccezione di prescrizione è stata formulata in termini generici ed è rimasta indimostrata: *"l'unico termine certo emerso durante il giudizio di primo grado è quello allegato e documentato dall'appellante, ovvero il 22/03/2019, quando,*

cioè, il Sig. Casadio Flavio conferiva mandato al Patronato A.C.L.I. di Ravenna per richiedere all'I.N.P.S. il rilascio di un estratto contributivo (doc. n. 3 allegato al fascicolo telematico di primo grado). Né alcun valore può certo attribuirsi alla "stampata" allegata da I.N.P.S. nella seconda memoria di costituzione in giudizio, ovvero al documento denominato "Stampata consultazione archivio domande riscatto e ricongiunzione" sia perché il documento, privo di qualsiasi intestazione e sottoscrizione (tanto più se proveniente da una Pubblica Amministrazione) non prova alcunché, sia, soprattutto, perché non è stato allegato alla memoria di costituzione in cui si sollevava l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (pur potendo, astrattamente, essere prodotta anche con tale atto), bensì (solo) nella diversa memoria di costituzione relativa ad un giudizio con petitum e causae petendi del tutto diverse (pagina 8 della sentenza di primo grado)" (pag. 15 appello)

3) che parimenti e più generica e indimostrata è l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda risarcitoria: "... mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione" o, se riferita alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, infondata per le medesime ragioni esposte al capitolo 2. Ma vi è di più. Il Giudice di prime cure identifica il dies a quo di prescrizione dell'azione risarcitoria con il "momento in cui si verifica il danno, danno che qui discende dal doppio versamento". Il ragionamento innanzi esposto appare solo parzialmente corretto: se, infatti, può condividersi, alla luce della giurisprudenza in materia, che la prescrizione decorra dal "momento in cui si verifica il danno", non pare altrettanto condivisibile che "il danno discende dal doppio versamento". Il vero danno del Sig. Casadio Flavio, infatti, non consiste tanto nel versamento dei contributi "doppioni", quanto, piuttosto, nel fatto che l'appellante sarà costretto a versare 39 settimane contributive in più prima di poter beneficiare del trattamento pensionistico" (pag. 21 appello).

4) che, per quanto influente nelle conseguenze economiche, la disposta compensazione delle spese processuali contraddice il diritto del ricorrente ad esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'INPS, che ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Come correttamente osservato dall'INPS, "le n.39 settimane contributive oggetto di domanda si riferivano proprio a quelle del riscatto di laurea che il CASADIO aveva domandato con istanza del 5/10/1989, in relazione a n.87 settimane complessive, che era stata accolta e definita in data 31/03/1995, ovvero alla contribuzione 'volontaria', e non relativa ad alcun rapporto di lavoro subordinato".

Non è meglio spiegato, infatti, l'asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il primo giudice e la lettura dei documenti operata da parte appellante è invero

contraria alla loro evidenza: il prospetto di pag. 11 denota infatti come l'Istituto abbia riconosciuto a titolo di lavoro dipendente le 39 settimane di cui, per l'appunto, non è invece accreditata la contribuzione, volontaria, a titolo di riscatto di laurea.

Quanto poi alla contestata correttezza dell'eccezione di prescrizione come svolta dall'INPS, pare convincente l'argomento qui sviluppato dall'Istituto, per il quale prima ancora di esaminare la puntualità dell'eccezione doveva verificarsi la piena allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero il pagamento della "contribuzione inutile": *"... la difesa appellante ha chiesto in 1° grado di ottenere dall'INPS la restituzione di somme che il CASADIO non ha mai documentato di aver corrisposto all'Ente, né nella misura pretesa di €6.849,61 (che l'appellante ha meramente desunto dal valore 'retributivo' indicato nell'estratto conto in corrispondenza della contribuzione da riscatto accreditata per l'anno 1985), né in quella minore di €1.612,69 indicata dall'INPS come 'corrispondente all'effettivo onere economico' calcolato come dovuto in relazione alle n.39 settimane da riscattare.*

Controparte, dunque, pretende oggi che l'INPS provasse l'effettivo versamento di quella contribuzione volontaria, dimenticandosi però che per avallare il diritto alla restituzione di qualcosa che si afferma aver versato, occorre prima di tutto dimostrare l'effettivo versamento e la precisa misura dello stesso; diversamente, manca proprio la prova della pretesa, sicché la domanda andava semplicemente respinta come indimostrata"

... Peraltro, se anche si volesse trarre da controparte qualche argomento di prova dalla produzione in atti da parte dell'INPS (cioè a dire il prospetto della domanda di riscatto del corso legale di laurea, presentata il 5.10.1989; v. fascicolo INPS in causa n.229/2021 R.G.), in essa vi è anche indicata la tempistica per il pagamento rateale dell'onere, da terminare entro la data del 6.2.1995. Se il pagamento integrale non fosse avvenuto entro quel termine, la domanda di riscatto sarebbe decaduta, il che significa che, avendo ottenuto comunque l'accredito della contribuzione da riscatto, il versamento dell'ultima rata dell'onere potrebbe essere stato effettuato dal CASADIO al più entro il 6.2.1995; ma da questa data a quella della domanda di restituzione del 4.9.2019 erano decorsi ben 24 anni e 6 mesi, ben più dei 10 anni prescritti per il verificarsi della prescrizione ordinaria".

Il ragionamento dell'Istituto è coerente con il principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova: solo l'acquisita certezza di pagamento del presunto indebito avrebbe determinato l'insorgenza del dovere di eccepire con maggiore puntualità il decorso della prescrizione dell'eventuale diritto di restituzione (ovvero risarcitorio).

Nulla ha dimostrato il ricorrente/appellante quanto ad effettività di versamento, come evidente dalla stessa elencazione dei documenti prodotti.

Va aggiunto - per mera completezza di ragionamento - che il *quantum* oggetto di causa non è l'importo di €6.848,61 indicato dal ricorrente, che esprime la retribuzione imponibile, bensì quello indicato dall'INPS di €1.612,69, che costituisce l'onere contributivo sulla predetta retribuzione.

L'appello deve dunque essere respinto.

Nella regolamentazione delle spese – e ciò dicasi anche in relazione al quarto motivo di gravame – deve ritenersi inapplicabile il disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c. in considerazione del principio per il quale *“il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).”* (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16676 – in questo senso anche Cass. Civ., n. 22857 del 2016, Cass. Civ., n. 26738 del 2019, Cass. Civ., n. 25759 del 2008 e Cass. Civ., n. 16131 del 2016). Pare peraltro corretto tenere conto della natura della controversia e della stessa particolarità del caso, in cui la formazione dell'affermato indebito sarebbe conseguenza di un concorrere di circostanze, in parte riferibili, sia pure senza colpa, alla gestione dell'Istituto, disponendosi dunque integrale compensazione.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CASADIO FLAVIO avverso la sentenza n. 138/2022 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno 14/7/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto

Bologna, 13/7/2023

Il Consigliere est.
dott. Marcello Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Cogo

minuta depositata il giorno

14.7.2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17/07/2023.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi